



CONSERVATORIO DI MUSICA ALFREDO CASELLA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
L'AQUILA

S T A T U T O

TITOLO I	3
NORME GENERALI.....	3
<i>Art. 1 Principi direttivi e finalità</i>	3
<i>Art. 2 Libertà di ricerca</i>	3
<i>Art. 3 Libertà e finalità dell'insegnamento</i>	4
<i>Art. 4 Accordi di collaborazione</i>	4
<i>Art. 5 Finanziamenti</i>	5
<i>Art. 6 Principi organizzativi e di amministrazione</i>	5
<i>Art. 7 Diritto allo studio</i>	5
<i>Art. 8 Libertà di associazione e di riunione</i>	6
<i>Art. 9 Principi di comportamento</i>	6
<i>Art. 10 Attività culturali</i>	6
TITOLO II	6
AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE	6
<i>Art. 11 Statuto</i>	6
<i>Art. 12 Regolamento generale del Conservatorio</i>	7
<i>Art. 13 Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità</i> ...	7
<i>Art. 14 Regolamento didattico del Conservatorio</i>	7
<i>Art. 15 Regolamento per il funzionamento degli uffici</i>	7
<i>Art. 16 Regolamento della biblioteca</i>	8
<i>Art. 17 Regolamenti di gestione ed organizzazione</i>	8
TITOLO III	8
ORGANI DI GOVERNO	8
<i>Art. 18 Organi</i>	8
<i>Art. 19 Il Presidente</i>	8

<i>Art. 20 Il Direttore</i>	9
<i>Art. 21 Il Consiglio di amministrazione</i>	10
<i>Art. 22 Il Consiglio accademico</i>	11
<i>Art. 23 Il Collegio dei revisori</i>	12
<i>Art. 24 Il Nucleo di valutazione</i>	13
<i>Art. 25 Il Collegio dei professori</i>	13
<i>Art. 26 La Consulta degli studenti</i>	14
TITOLO IV	14
STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE	14
<i>Art. 27 Strutture didattiche</i>	14
TITOLO V	14
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE.....	14
<i>Art. 28 Il Direttore amministrativo</i>	14
<i>Art. 29 Pianta organica del personale non docente</i>	15
<i>Art. 30 Aggiornamento delle professionalità</i>	15
TITOLO VI	15
DISPOSIZIONI FINALI	15
<i>Art. 31 Statuto e Regolamenti</i>	15
<i>Art. 32 Designazioni elettive</i>	16
<i>Art. 33 Funzionamento degli organi</i>	16
<i>Art. 34 Silenzio-assenso</i>	17
<i>Art. 35 Compensi</i>	17
<i>Art. 36 Calendario accademico</i>	17
<i>Art. 37 Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio</i>	17
<i>Art. 38 Revisioni dello Statuto</i>	18
<i>Art. 39 Verifica delle strutture organizzative della ricerca</i>	18

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Principi direttivi e finalità

Il Conservatorio di musica *Alfredo Casella* con sede in L'Aquila (di seguito denominato Conservatorio), Istituzione di alta cultura ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, è un Istituto Superiore di Studi Musicali cui la Legge 508 del 21 dicembre 1999 conferisce la facoltà di darsi ordinamenti autonomi.

E' dotato di personalità giuridica, di piena capacità di diritto pubblico e privato nonché di autonomia didattica, statutaria, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Sua finalità primaria è la promozione della musica, della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona con il contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, docenti, personale non docente e studenti.

Esso cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, svolge correlate attività di produzione in tali settori, promuovendone e favorendone lo svolgimento e ad esse collegando le diverse attività didattiche.

Il Conservatorio concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico.

Il Conservatorio adegua ai suddetti principi il proprio ordinamento e le proprie strutture, perseguendo in conformità ad essi le proprie finalità e ad essi attenendosi nei confronti sia degli organi e delle strutture interne, sia delle diverse componenti e dei singoli che ne fanno parte.

Il Conservatorio si articola in strutture didattiche, artistiche, scientifiche, amministrative, di produzione artistica e di servizio, così come sono definite e disciplinate nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro compiti istituzionali il Conservatorio assicura a tali organi e strutture l'autonomia secondo le norme del presente Statuto.

Il Conservatorio, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, prevede la possibilità di articolarsi in ulteriori strutture didattiche e di ricerca decentrate, con riferimento in particolare al territorio regionale, e nel rispetto delle linee di programmazione del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Il Conservatorio prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attività nonché di pubblicità e di controllo di legittimità dei propri atti.

Art. 2 Libertà di ricerca

Il Conservatorio afferma il ruolo essenziale della ricerca in campo artistico, musicale, scientifico e tecnologico per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse artistico, musicale, scientifico, culturale, economico e sociale.

A tal fine il Conservatorio favorisce la ricerca autonomamente proposta sia da singoli sia da gruppi di professori e ne promuove lo svolgimento, assicurando loro libertà ed autonomia di progettazione.

Il Conservatorio garantisce altresì l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture, degli strumenti e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.

Il Conservatorio destina annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, anche grazie ad apporti esterni, una quota dei finanziamenti allo svolgimento ed al potenziamento della ricerca in campo artistico, musicale e scientifico.

Art. 3 Libertà e finalità dell'insegnamento

Il Conservatorio, all'interno delle linee di programmazione dell'attività didattica definite dal Consiglio accademico, garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti.

La libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza dei percorsi didattici.

Il Conservatorio provvede a tutti livelli dell'alta formazione artistica e musicale intesi alla preparazione, al perfezionamento ed alla specializzazione delle diverse figure professionali, artistiche, musicali e scientifiche che sono previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici, attivando corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il Conservatorio, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, si avvale della facoltà di attivare corsi di formazione musicale di base anche con le modalità previste nell'art. 2 comma 8 lettera g) della Legge n. 508/99.

Il Conservatorio rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale ai quali si applica il comma 5 dell'articolo 9 della Legge 19 novembre 1990, n. 341. Esso garantisce il raggiungimento di tale obiettivo attraverso l'attività didattica e lo sviluppo di apposite attività di servizio, anche in collaborazione con altri enti, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione.

In particolare esso assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e favorendo ogni necessaria forma di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti.

Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati.

Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.

I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti ed il regolare funzionamento delle attività.

Art. 4 Accordi di collaborazione

Il Conservatorio, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e qualificata di cooperazione in campo musicale, artistico, scientifico e didattico, può concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri ed internazionali. Tali accordi si possono concretare nella partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni del Conservatorio.

Il Conservatorio si prefigge altresì il fine di sviluppare, nell'ambito del territorio, relazioni con altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e con le strutture universitarie anche al fine di concorrere alla eventuale costituzione di un Politecnico delle Arti così come previsto dall'art. 2, comma 8 lettere h) e i) della Legge 508/99.

Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti d'istituto e caratteri, il Conservatorio può svolgere prestazioni per conto terzi, sulla base di criteri generali definiti dal Consiglio di amministrazione, anche al fine di garantire la copertura, anche parziale, dei costi sostenuti.

Queste iniziative sottolineano il contributo del Conservatorio al progresso sociale, culturale ed economico e si conformano alle finalità istituzionali, ponendo in primo piano il rispetto della persona umana e la sua formazione.

Art. 5 Finanziamenti

Le fonti di finanziamento del Conservatorio possono essere costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da parte dell'Unione Europea, da parte degli Enti locali, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie.

Le entrate proprie sono costituite da contributi, da donazioni, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.

Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, a mutui o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio.

Art. 6 Principi organizzativi e di amministrazione

Il Conservatorio si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure.

Il Conservatorio garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dall'apposita regolamentazione.

Il Conservatorio può riconoscere alle proprie strutture autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo modalità stabilite nel Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il Conservatorio riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei professori e del personale non docente alla vita dell'Istituzione. Provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico.

Il Conservatorio assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità di cui alla Legge 10/4/1991, n.125.

Art. 7 Diritto allo studio

1. Il Conservatorio, con l'intento di garantire la piena realizzazione del diritto allo studio, si struttura in modo da favorire la piena fruizione didattica e formativa da parte degli allievi e si impegna ad avvalersi di tutte le possibilità offerte dalle normative vigenti per migliorare la condizione degli studenti, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il Conservatorio, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni e nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto allo studio, può erogare assegni e borse di studio ed attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Per l'assegnazione di tali benefici il Conservatorio formula apposite graduatorie sulla base del merito e delle condizioni economiche degli studenti.
3. Il Conservatorio, nel rispetto della normativa vigente, può instaurare forme di collaborazione con gli studenti in merito alle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca ed al diritto allo studio.
4. Il Conservatorio anche avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche nonché della collaborazione di altri enti ed istituzioni sia pubbliche che private:
 - a) promuove e favorisce servizi culturali, ricreativi ed assistenziali;
 - b) cura l'orientamento per l'accesso allo studio accademico e per la futura attività professionale;

- c) favorisce forme di aggregazione degli studenti per lo svolgimento di attività autogestite nei settori artistico, culturale e ricreativo.

Art. 8 Libertà di associazione e di riunione

Il Conservatorio favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite, con finalità culturali, ricreative e di mutualità, dalle proprie componenti interne (personale e studenti).

Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale del Conservatorio o previste nella normativa vigente.

Il Conservatorio favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative artistiche, musicali, scientifiche e culturali. L'uso degli spazi del Conservatorio per le attività di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nel Regolamento generale del Conservatorio, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura ed il funzionamento dell' Istituzione.

Art. 9 Principi di comportamento

I professori, il personale non docente e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri del Conservatorio. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo.

I singoli componenti della comunità del Conservatorio sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti degli organi collegiali e ad assumere all'interno degli spazi del Conservatorio e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'istituzione.

Ai docenti è richiesta la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dal presente Statuto o istituiti dal Direttore o previsti dai Regolamenti di cui ai successivi articoli.

Art. 10 Attività culturali

Il Conservatorio, ai sensi delle normative in vigore, promuove e favorisce le attività culturali, artistiche e musicali a favore degli studenti e del proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel Regolamento generale del Conservatorio.

Rientrano tra le attività da favorire, eventualmente anche con la concessione in uso di spazi interni, a condizioni comunque rispettose dei principi che regolano la gestione dei beni immobili del Conservatorio, quelle promosse negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo in forma autonoma da associazioni e cooperative studentesche e dal personale del Conservatorio.

TITOLO II

AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 11 Statuto

Il presente Statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio Alfredo Casella di L'Aquila, è adottato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 21.12.1999, n. 508 e dell'art. 14 comma 1, comma 2 lettera a) e comma 3 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132.

Lo Statuto è emanato con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del Conservatorio.

Art. 12 Regolamento generale del Conservatorio

Il Regolamento generale del Conservatorio contiene, salvo quanto specificamente riservato ai regolamenti di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio.

Il Regolamento è predisposto, anche con l'ausilio di competenze interne all'amministrazione del Conservatorio, dal Consiglio accademico, sentiti il Collegio dei Professori ed il Consiglio di amministrazione, e approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Tale Regolamento viene emanato dal Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico.

Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 13 Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale Regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico e previa trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 14 Regolamento didattico del Conservatorio

Il Regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale. Esso indica altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative istituzionali.

Il Regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio accademico, sentito il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti e trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. E' adottato con decreto del Presidente.

Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

In sede di prima applicazione è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 15 Regolamento per il funzionamento degli uffici

Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

Tale Regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico e previa trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 16 Regolamento della biblioteca

Il Regolamento istitutivo del servizio di biblioteca contenente le norme generali per la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale nonché la disciplina per la sua organizzazione ed il suo funzionamento, viene predisposto dal Consiglio accademico, sentito il bibliotecario, ed adottato con decreto del Presidente, previa delibera, ai sensi del successivo art. 21, comma 2 lettera b), del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico.

Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 17 Regolamenti di gestione ed organizzazione

I Regolamenti di gestione ed organizzazione contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento delle strutture e dei centri di servizio, sono proposti dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

I Regolamenti sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera, ai sensi del successivo art. 21, comma 2 lettera b), del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico.

Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 18 Organi

1. Sono organi necessari del Conservatorio:
 - a) il presidente;
 - b) il direttore;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Consiglio accademico;
 - e) il collegio dei revisori;
 - f) il nucleo di valutazione;
 - g) il collegio dei professori;
 - h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Limitatamente agli organi elettivi ed ai componenti elettivi degli altri organi, le modalità di conferma in carica sono disciplinate dal Regolamento generale del Conservatorio.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 19 Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dal successivo Art. 20, comma 1.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione nonché fissarne l'ordine del giorno;
- b) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
- c) emanare i Regolamenti interni del Conservatorio;

- d) assumere in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - e) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
 3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 20 Il Direttore

- 1) Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.

Spetta in particolare al Direttore:

- a) convocare e presiedere il Consiglio accademico e curare l'esecuzione delle deliberazioni;
 - b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca, di sperimentazione e di produzione artistica del Conservatorio impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - c) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
 - d) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - e) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
 - f) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono specificatamente demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Il Direttore designa un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
 - 3) Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, le quali comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione.
 - 4) Il Direttore può designare uno o più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza che non gli siano inderogabilmente riservati.
 - 5) Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.
 - 6) Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
 - 7) Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) delle legge. Dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta; è nominato con decreto del Ministro.
 - 8) In sede di prima applicazione l'elettorato passivo è riservato:
 - a) ai professori che abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza;
 - b) non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;

- c) non abbiano riportato condanne penali ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
 - d) siano in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
- 9) Le elezioni del Direttore sono indette, ai sensi e con le modalità previste nel successivo Art. 32, dal Presidente del Comitato dei Garanti. Tale Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale e di cui non possono far parte i candidati alla carica di Direttore, è composto da 3 docenti di ruolo nell'istituzione eletti dal Collegio dei Professori.
- 10) Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.
- 11) L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 8, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione.
- 12) L'elettorato attivo è costituito dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte in servizio nel Conservatorio.
- 13) Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.

Art. 21 Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
 - a) delibera sulla base delle priorità indicate dal Consiglio accademico il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il conto consuntivo;
 - b) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, artistiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
 - f) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Consiglio accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
 - g) determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
 - h) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
 - i) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;

- j) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;
 - k) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2. lettera d) del presente articolo, è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
 4. Il Consiglio di amministrazione è costituito:
 - a) dal presidente;
 - b) dal direttore;
 - c) da un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d) da uno studente eletto dalla Consulta degli studenti;
 - e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
 5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
 6. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino a un massimo di 2, nominati dal Ministro su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quanto non inferiore a quella stabilita con Decreto del Ministro.
 7. I consiglieri di cui al comma 4, lettera e), e al comma 6 nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
 8. I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.
 9. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta con decreto del Ministro.
 10. Il Consiglio designa un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento;
 11. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Art. 22 Il Consiglio accademico

1. Nel quadro dell'autonomia del Conservatorio il Consiglio accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica.
In particolare, il Consiglio accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della Legge 508/99;
 - f) definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio di previsione del Conservatorio e nella distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
 - g) favorisce lo sviluppo delle attività artistiche, didattiche, scientifiche e di produzione artistica del Conservatorio e ne promuove il coordinamento;
 - h) propone al Consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca;

- i) esprime il proprio parere sulla definizione dell'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente e, sentito il Consiglio dei Professori, ne propone al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca;
 - j) propone al Consiglio di amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
 - k) delibera i Regolamenti di propria competenza, previa acquisizione dei prescritti pareri, ed esercita i compiti di verifica previsti dallo Statuto;
 - l) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
 - m) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di amministrazione riguardante l'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
 - n) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
- a) 8 docenti eletti dal Collegio dei Professori tra quelli in servizio nell'Istituzione con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;
 - b) 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.

Successivamente alla emanazione del Regolamento didattico di cui all'art. 2 comma 7. lettera *h*) della Legge 508/99, si provvederà alla ridefinizione della composizione del Consiglio accademico collegandola alle strutture didattiche e di ricerca previste in tale Regolamento.

La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio accademico è disposta con decreto del Direttore.

3. Alle riunioni del Consiglio accademico può partecipare il Vice Direttore senza diritto di voto in caso di compresenza del Direttore.
4. I membri eletti nel Consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente confermati una sola volta.
5. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
6. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
7. Il Consiglio accademico può istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.
8. D'intesa con il Consiglio di amministrazione, il Consiglio accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del Consiglio accademico sono trasmessi anche i verbali del Consiglio di amministrazione e viceversa.
9. Non è consentito, eccetto che per il Direttore, fare parte contemporaneamente del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.
10. In sede di prima applicazione il Consiglio accademico si insedia, su convocazione del Direttore, entro 15 giorni dalla proclamazione dei componenti eletti dal Collegio dei professori.
11. Nelle deliberazioni del Consiglio accademico, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Direttore.

Art. 23 Il Collegio dei revisori

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione costituisce con apposito provvedimento il Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.
4. Al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 24 Il Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 25 Il Collegio dei professori

Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione nonché dagli accompagnatori al pianoforte.

Si riunisce almeno due volte l'anno, all'inizio e alla fine dell'anno accademico, su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno.

Il Collegio dei Professori si riunisce altresì ogni volta che il Direttore ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che ne hanno motivato la richiesta.

Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico.

In particolare:

- a) elegge il Direttore e i propri rappresentanti negli organi di Governo e consultivi secondo le modalità previste nel presente Statuto e nei futuri regolamenti;
- b) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto;
- c) formula proposte al Consiglio accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
- d) esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non docente;
- e) propone iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa;
- f) propone iniziative volte all'aggiornamento del personale docente;
- g) formula proposte relativamente alle attività di produzione artistica del Conservatorio;

- h) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio accademico;
- i) svolge le altre funzioni affidategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono assunte da un docente di ruolo in servizio nell'Istituzione e designato dal Collegio.

Art. 26 La Consulta degli studenti

La Consulta degli Studenti è un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Conservatorio; ha funzioni propositive ed è organo consultivo degli organi di governo.

1. La Consulta degli studenti è composta da:
 - a) studenti eletti, in rapporto al numero degli iscritti, ai sensi dell'Art. 12 comma 1 del D.P.R. 28/02/03, n. 132 ;
 - b) i 2 rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio accademico.
2. Le norme di funzionamento della Consulta degli Studenti sono contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio accademico, sentita la stessa Consulta.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio d'amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente.
4. Il Consiglio d'amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti.

In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'art. 14 comma 2 lett. a), b) e c) del D.P.R. 13.02.03, n. 132 nonché al fine della stesura del Regolamento di cui al comma 2. del presente articolo, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO IV

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 27 Strutture didattiche

Successivamente alla emanazione da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca dei regolamenti didattici previsti dall'art. 2 comma 7. lettera h) della Legge 508/99, si procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture didattiche del Conservatorio e degli organi di governo necessari al loro funzionamento. In attesa della emanazione di tale regolamento, con delibera del Consiglio accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Professori, il Conservatorio può attivare strutture di coordinamento delle attività didattiche per assicurare il rispetto delle linee della programmazione annuale definite dal Consiglio accademico allo scopo di favorire anche l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi spendibili nei futuri ordinamenti didattici.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art. 28 Il Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea già appartenente all'area direttiva. L'incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 165 del 2001. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.
 2. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione e sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative. Svolge altresì una attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente del Conservatorio, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo del Conservatorio.
- Competono al Direttore amministrativo in particolare:
- a) la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - b) il coordinamento e la verifica delle attività del personale non docente;
 - c) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Fino all'insediamento dei nuovi organi è confermato temporaneamente nelle funzioni il Direttore amministrativo attualmente in servizio.

Art. 29 Pianta organica del personale non docente

Il Conservatorio definisce, nel rispetto della normativa vigente, la pianta organica del personale non docente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. Essa è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed è soggetta a revisioni periodiche per tenere conto delle esigenze sopravvenute e approvata dal Ministero ai sensi dell'art. 21 comma 3 del presente Statuto.

L'azione disciplinare nei confronti del personale non docente è esercitata secondo le modalità stabilite nella normativa vigente.

Art. 30 Aggiornamento delle professionalità

Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, il Conservatorio opera per la migliore utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità di tutto il proprio personale non docente, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di aggiornamento, impostate anche secondo piani pluriennali, con programmi annuali di iniziative, quali corsi, incontri, conferenze.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Statuto e Regolamenti

1. In sede di prima applicazione:

- a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;
 - b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
 - c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

Art. 32 Designazioni elettive

1. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, le votazioni relative alla designazione dei rappresentanti sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo Art. 33, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
3. Limitatamente alle elezioni per la Consulta degli studenti, la Commissione elettorale viene designata dalla stessa Consulta. In sede di prima applicazione il Direttore provvede con proprio decreto alla designazione della Commissione elettorale.
4. Le elezioni per il Direttore sono indette dal Presidente del Comitato dei Garanti di cui all'Art. 20 comma 9. del presente Statuto almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato, dandone adeguata comunicazione a tutti gli interessati. In sede di prima applicazione le elezioni del Direttore sono indette entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
5. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti negli organi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti sono indette dal Direttore, sentiti gli organi in carica, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, dandone adeguata comunicazione a tutti gli interessati. Le Commissioni elettorali sono designate dal Collegio dei Professori. In sede di prima applicazione le elezioni sono indette dal Direttore entro 30 giorni dal suo insediamento.
6. Le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico sono indette dal Direttore, sentita la Consulta degli studenti, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone comunicazione agli interessati con forme adeguate. L'assunzione del mandato da parte degli studenti eletti avviene in corso d'anno. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.
7. Se non altrimenti indicato, nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo del Conservatorio, l'elettorato passivo è attribuito a chi abbia presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento della tornata elettorale.
8. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie elezioni sono stabilite nel Regolamento generale del Conservatorio e nei Regolamenti delle singole strutture.

Art. 33 Funzionamento degli organi

1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo alla elezione. In sede di prima applicazione l'assunzione in carica dei neo eletti avviene in corso d'anno; il periodo temporale mancante alla fine dell'anno è cumulato con la durata normale dei mandati stessi.
2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale, rinnovabile.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio accademico o nel Consiglio di amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Il mandato dei neo-eletti dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.
4. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vice Direttore.
5. La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, purché esso risulti composto dai due terzi degli aventi diritto.
6. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati almeno 5 giorni prima della data della riunione e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati. Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico e del Consiglio d'amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
7. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze degli enti esterni.

Art. 34 Silenzio-assenso

Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 60 giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.

Art. 35 Compensi

Il Consiglio d'amministrazione determina, nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'art.4 comma 3 del D.P.R. 28/02/03, n. 132, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari di cui all'Art 18 del presente Statuto.

Art. 36 Calendario accademico

L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data. Viene emanato con decreto del Direttore sentiti il Consiglio accademico ed il Collegio dei professori.

Art. 37 Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio

Il Conservatorio sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.

Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione ed il Conservatorio sono definite da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza del Conservatorio, dal Consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche, artistiche e scientifiche eventualmente interessate.

Art. 38 Revisioni dello Statuto

Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il Presidente, il Direttore, il Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione, la Consulta degli studenti, il Collegio dei Professori. Qualora non sia stata formulata direttamente dal Consiglio di amministrazione, la proposta viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sulla sua ammissibilità; in caso contrario il Consiglio di amministrazione rinvia la richiesta all'organo proponente la modifica unitamente alle proprie osservazioni, invitandolo a pronunciarsi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio di amministrazione, sentiti il Collegio dei Professori ed il Consiglio Accademico, assume la delibera definitiva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione ed entrano in vigore con le modalità dalle stesse previste, previa approvazione da parte del Ministero.

Art. 39 Verifica delle strutture organizzative della ricerca

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ove non vengano nel frattempo promulgate nuove norme legislative al riguardo, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, promuove una verifica complessiva delle modalità di organizzazione e gestione della ricerca e delle attività istituzionali del Conservatorio, al fine di predisporre un piano operativo organico sulle relative strutture.